

## **DOCUMENTO DELLA RIUNIONE DI MOSCA DELLA CONFERENZA SULLA DIMENSIONE UMANA DELLA CSCE**

### **I**

(1) Gli Stati partecipanti sottolineano che il meccanismo della dimensione umana descritto nei paragrafi da 1 a 4 del Capitolo sulla Dimensione Umana della CSCE del Documento Conclusivo di Vienna costituisce una conquista essenziale del processo CSCE, avendo dimostrato la sua validità quale metodo per favorire il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto mediante il dialogo e la cooperazione e per contribuire alla soluzione di questioni specifiche pertinenti. Al fine di migliorare ulteriormente l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana, essi decidono di accrescere l'efficacia di tale meccanismo e rafforzarlo e ampliarlo come esposto nei paragrafi seguenti.

(2) Gli Stati partecipanti emendano i paragrafi 42.1 e 42.2 del Documento della Riunione di Copenaghen nel senso che essi forniranno nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di dieci giorni, una risposta scritta alle richieste di informazioni e alle osservazioni rivolte loro per iscritto da altri Stati partecipanti in base al paragrafo 1 del meccanismo della dimensione umana. Riunioni bilaterali, come indicato nel paragrafo 2 del meccanismo della dimensione umana, si terranno nel più breve tempo possibile e di regola entro una settimana dalla data della richiesta.

(3) Un elenco di esperti comprendente fino a tre esperti nominati da ciascuno Stato partecipante sarà creato senza indugio presso l'Istituzione CSCE\*. Gli esperti saranno personalità eminenti, preferibilmente dotati di esperienza nel campo della dimensione umana, dai quali ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle loro funzioni. Gli esperti saranno nominati per un periodo da tre a sei anni a discrezione dello Stato che li nomina, e nessun esperto sarà in carica per più di due periodi consecutivi. Entro quattro settimane dalla notifica della nomina da parte dell'Istituzione CSCE, qualsiasi Stato partecipante potrà fare riserve su non più di due esperti da nominarsi da parte di un altro Stato partecipante. In tal caso lo Stato che effettua la nomina potrà rivedere, entro quattro settimane dal ricevimento della notifica di tali riserve, la sua decisione e nominare un altro esperto o altri esperti; se esso conferma la nomina originariamente indicata, l'esperto in questione non potrà partecipare ad alcuna procedura per quanto riguarda lo Stato che ha avanzato la riserva senza l'esplicito consenso di quest'ultimo.

L'elenco di esperti entrerà in vigore non appena saranno stati designati 45 esperti.

(4) Uno Stato partecipante potrà sollecitare l'assistenza di una missione CSCE, comprendente fino a tre esperti, per trattare questioni concernenti la dimensione umana della CSCE nel suo territorio o contribuire alla loro soluzione. In tal caso, lo Stato sceglierà la persona o le persone interessate dall'elenco degli esperti. La missione di esperti non comprenderà cittadini o residenti dello Stato partecipante né alcuna delle persone da esso nominate per l'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

Quando viene istituita una missione di esperti, lo Stato invitante ne informerà senza indugio l'Istituzione CSCE, che a sua volta lo notificherà a tutti gli Stati partecipanti. Inoltre le istituzioni CSCE, ove necessario, forniranno un adeguato sostegno a tale missione.

(5) Scopo di una missione di esperti è facilitare la soluzione di una questione o di un problema particolare relativi alla dimensione umana della CSCE. Tale missione potrà raccogliere le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti e, se del caso, usare i suoi buoni uffici e fare opera di mediazione per promuovere il dialogo e la cooperazione fra le parti interessate. Lo Stato interessato concorderà con la missione il mandato specifico e potrà quindi attribuire qualsiasi ulteriore funzione alla missione di esperti, fra l'altro, inchieste e consulenze al fine di suggerire modi e mezzi atti a facilitare l'osservanza degli impegni CSCE.

(6) Lo Stato invitante coopererà pienamente con la missione di esperti e ne faciliterà i lavori. Accorderà alla missione tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio indipendente delle sue funzioni. Esso consentirà, fra l'altro, alla missione di entrare senza indugio nel suo territorio per lo svolgimento dei suoi compiti, di svolgere dibattiti e spostarsi in esso liberamente, incontrare

liberamente funzionari, organizzazioni non governative e qualsiasi gruppo o persona da cui desideri ricevere informazioni. La missione potrà anche ricevere informazioni confidenziali da qualsiasi persona, gruppo od organizzazione su questioni che sta trattando. I membri di tali missioni rispetteranno la natura confidenziale del loro compito.

Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a seguito dei loro contatti con la missione di esperti o di qualsiasi informazione disponibile per il pubblico ad essa trasmessa. Lo Stato invitante accoglierà qualsiasi richiesta di una missione di esperti di essere accompagnata da funzionari di tale Stato se la missione lo ritenga necessario per facilitare i propri lavori o garantire la propria sicurezza.

(7) La missione di esperti presenterà le sue osservazioni allo Stato invitante non appena possibile, preferibilmente entro tre settimane dalla costituzione della missione. Lo Stato invitante trasmetterà le osservazioni della missione, unitamente ad una descrizione di qualsiasi iniziativa intrapresa o che intenda intraprendere, agli altri Stati partecipanti tramite l'Istituzione CSCE, non più tardi di tre settimane dopo la presentazione delle osservazioni.

Tali osservazioni e qualsiasi commento da parte dello Stato invitante potranno essere discussi dal Comitato di Alti Funzionari, che potrà considerare eventuali azioni successive. Le osservazioni ed i commenti resteranno confidenziali fintanto che non saranno sottoposti all'attenzione degli Alti Funzionari. Prima della diffusione delle osservazioni e di eventuali commenti, nessuna altra missione di esperti potrà essere nominata per la stessa questione.

(8) Inoltre, uno o più Stati partecipanti, avendo applicato i paragrafi 1 o 2 del meccanismo della dimensione umana, potranno richiedere che l'Istituzione CSCE domandi ad un altro Stato partecipante se acconsenta di invitare una missione di esperti per trattare una particolare questione chiaramente definita nel suo territorio relativa alla dimensione umana della CSCE. Se l'altro Stato partecipante acconsente di invitare una missione di esperti per lo scopo indicato, si applicherà la procedura enunciata nei paragrafi 4-7.

(9) Se uno Stato partecipante (a) ha rivolto una richiesta in base al paragrafo 8 ad un altro Stato partecipante e quello Stato non ha costituito la missione di esperti entro un periodo di dieci giorni dopo che è stata rivolta la richiesta, o (b) giudica che la questione di cui trattasi non sia stata risolta come risultato di una missione di esperti, esso potrà, con l'appoggio di almeno altri cinque Stati partecipanti, avviare la costituzione di una missione comprendente fino a tre relatori CSCE. Tale decisione sarà trasmessa all'Istituzione CSCE che ne darà notifica senza indugio allo Stato interessato nonché a tutti gli altri Stati partecipanti.

(10) Lo Stato o gli Stati richiedenti potranno nominare dall'elenco di esperti una persona che funga da relatore CSCE. Lo Stato che ha ricevuto la richiesta potrà, se lo desidera, nominare un altro relatore dall'elenco di esperti entro sei giorni dalla notifica, da parte dell'Istituzione CSCE, della nomina del relatore. In tal caso i due relatori designati, che non possono essere cittadini o residenti, nè persone designate per l'elenco di esperti da uno qualsiasi degli Stati interessati, nomineranno di comune accordo e senza indugio un terzo relatore dall'elenco di esperti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro otto giorni, un terzo relatore, che non sarà un cittadino o un residente né una persona designata per l'elenco di esperti da un qualsiasi Stato interessato, sarà nominato dall'elenco di esperti dal funzionario di rango più elevato dell'organo CSCE designato dal Consiglio. Le disposizioni della seconda parte del paragrafo 4 e l'intero paragrafo 6 si applicano anche ad una missione di relatori.

(11) Il relatore (i relatori) CSCE stabilirà (stabiliranno) i fatti, riferirà (riferiranno) in merito e potrà (potranno) avanzare raccomandazioni su eventuali soluzioni alla questione sollevata. Il rapporto del relatore (dei relatori), contenente osservazioni su fatti, proposte o raccomandazioni, sarà presentato allo Stato o agli Stati partecipanti interessati e, a meno che tutti gli Stati interessati non concordino altrimenti, all'Istituzione CSCE non più tardi di tre settimane dalla nomina dell'ultimo relatore. Lo Stato cui è stata rivolta la richiesta sottoporrà qualsiasi osservazione sul rapporto all'Istituzione CSCE, a meno che tutti gli Stati interessati non abbiano altrimenti concordato, non più tardi di tre settimane dalla presentazione del rapporto.

L'Istituzione CSCE trasmetterà senza indugio a tutti gli Stati partecipanti il rapporto, nonché qualsiasi osservazione dello Stato cui è stata rivolta la richiesta o di qualsiasi altro Stato partecipante. Il rapporto potrà essere posto all'ordine del giorno della successiva riunione regolare del Comitato di Alti Funzionari, che potrà decidere su qualsiasi eventuale azione successiva. Il rapporto resterà confidenziale fino a tale riunione del Comitato. Prima della diffusione del rapporto non potrà essere nominato nessun altro relatore per la stessa questione.

(12) Uno Stato partecipante, se ritiene che in un altro Stato partecipante sia sorta una minaccia particolarmente grave all'attuazione delle disposizioni della dimensione umana della CSCE, potrà, con l'appoggio di almeno nove altri Stati partecipanti, avviare la procedura enunciata nel paragrafo 10. Si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 11.

(13) Su richiesta di un qualsiasi Stato partecipante, il Comitato di Alti Funzionari potrà decidere di costituire una missione di esperti o di relatori CSCE. In tal caso il Comitato determinerà anche se applicare le pertinenti disposizioni dei paragrafi precedenti.

(14) Lo Stato o gli Stati partecipanti che hanno richiesto la costituzione di una missione di esperti o relatori sosterranno le spese di tale missione. In caso di nomina di esperti o relatori a seguito di una decisione del Comitato di Alti Funzionari, le spese saranno sostenute dagli Stati partecipanti conformemente alla consueta scala di ripartizione delle spese. Tali procedure saranno riesaminate dalla Riunione di Helsinki sui Seguiti della CSCE.

(15) Nulla di quanto sopra pregiudicherà in alcun modo il diritto degli Stati partecipanti di sollevare nell'ambito del processo CSCE una qualsiasi questione relativa all'attuazione di qualsiasi impegno CSCE, incluso qualsiasi impegno relativo alla dimensione umana della CSCE.

(16) Gli Stati partecipanti, allorché considerano se invocare le procedure di cui ai paragrafi 9 e 10 o 12 riguardanti un caso individuale, dovrebbero prestare debita attenzione, qualora tale caso individuale risulti già sub judice in un procedimento giudiziario internazionale. Qualsiasi riferimento al Comitato di Alti Funzionari nel presente documento è soggetto alla decisione di tale Comitato e del Consiglio.

#### *Omissis*

(37) Gli Stati partecipanti confermano le disposizioni e gli impegni assunti in tutti i documenti CSCE, in particolare il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, concernenti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone che vi appartengono, e il rapporto della Riunione CSCE di Esperti sulle Minoranze Nazionali di Ginevra, e ne chiedono la piena e pronta attuazione. Essi ritengono che, in particolare, l'utilizzazione dei nuovi e più ampi meccanismi e procedure CSCE contribuirà a favorire la tutela e la promozione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali.

(38) Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di assicurare che vengano rispettati i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie legittimamente residenti negli Stati partecipanti e sottolineano il loro diritto di esprimere liberamente le loro caratteristiche etniche, culturali, religiose e linguistiche. L'esercizio di tali diritti può essere soggetto alle restrizioni prescritte dalla legge e conformi alle norme internazionali.

(38.1) Essi condannano tutti gli atti di discriminazione per motivi di razza, colore, origine etnica, di intolleranza e xenofobia contro i lavoratori migranti. Essi adotteranno, conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali, misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, pari opportunità e il rispetto dei fondamentali diritti umani dei lavoratori migranti e adotteranno, qualora non l'abbiano già fatto, misure che vietino atti che costituiscono incitamento alla violenza sulla base di discriminazione, ostilità od odio di carattere nazionale, razziale, etnico o religioso.

(38.2) Essi adotteranno misure appropriate che consentano ai lavoratori migranti di partecipare alla vita della società degli Stati partecipanti.

(38.3) Essi rilevano che le questioni riguardanti la dimensione umana dei lavoratori migranti residenti nel loro territorio potrebbero, come qualsiasi altra questione relativa alla dimensione umana, essere sollevate nel quadro del meccanismo della dimensione umana.

(42) Gli Stati partecipanti

(42.1) - affermano che l'istruzione nel campo dei diritti dell'uomo è fondamentale e che pertanto è essenziale che i loro cittadini siano istruiti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e sull'impegno di rispettare tali diritti e libertà nella legislazione nazionale e negli strumenti internazionali di cui essi possano essere parti;

(42.2) - riconoscono che un'efficace istruzione nel campo dei diritti dell'uomo contribuisce a combattere l'intolleranza, i pregiudizi e l'odio religiosi, razziali ed etnici, anche contro i Rom (zingari), la xenofobia e l'antisemitismo;

(42.3) - incoraggeranno le loro competenti autorità responsabili dei programmi educativi ad elaborare efficaci programmi di studio e corsi relativi ai diritti dell'uomo per studenti a tutti i livelli, in particolare studenti delle facoltà di legge, di scienze amministrative e sociali, nonché per coloro che frequentano le scuole militari, della polizia e della pubblica amministrazione;